

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XCII.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Ordinamento della professione di giornalista. (1563);	
PINTUS: Dell'ordine dei giornalisti. (1033)	1141
PRESIDENTE	1141, 1142, 1143, 1144, 1146 1147, 1148, 1149, 1151
BREGANZE, <i>Relatore</i>	1141, 1142, 1143, 1144 1146, 1148, 1149, 1150
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1142, 1143, 1144, 1146 1147, 1149, 1150, 1151
SCHIAVETTI	1142, 1146, 1147, 1148
KUNTZE	1142
COMANDINI	1142, 1147, 1148, 1150, 1151
AMADEI LEONETTO	1149
PENNACCHINI	1147, 1150

La seduta comincia alle 9,50.

SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento della professione di giornalista (1563) e sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pintus: Dell'ordine dei giornalisti (1033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Ordinamento della professione di giornalista » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pintus: « Dell'ordine dei giornalisti ».

Il Relatore, onorevole Breganze, ha facoltà di riferire sul lavoro di quel piccolo comitato che avevamo indicato nell'ultima seduta in cui discutemmo la materia in esame.

BREGANZE, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, la Commissione aveva accantonato alcuni articoli di speciale interesse, in modo particolare quelli riferentisi all'immissione nel registro dei praticanti e all'eventuale ammissione all'esame di cultura professionale.

Il comitato ha discusso se sia da richiedersi la laurea o altro titolo di studio per l'ammissione all'albo e avrebbe concluso in questo senso: per iscriversi nell'albo dei praticanti occorre un determinato esame, le cui modalità saranno determinate. Sarebbero esonerati da questo esame coloro i quali dimostrassero una cultura di una certa consistenza con il possesso di un diploma di scuola media superiore. Una volta finito il praticantato, i praticanti che desiderassero continuare nella professione, sarebbero chiamati a un esame di cultura professionale presso una commissione costituita da giornalisti professionisti iscritti nell'albo da un certo periodo di tempo, integrata da due magistrati, per conferire all'esame quel tono e quella garanzia che sono propri dell'esame di Stato. Questo sarebbe in grandi linee il sistema prospettato.

Va da sè che anche la commissione d'esame per l'immissione al praticantato sarebbe integrata da persone diverse, ma in quella sede non sarebbe necessario ricorrere al magistrato. Sarebbe previsto un professore di scuola media superiore, da designarsi dal provveditore agli studi, perché in quella sede si tratta di una cultura generale più che di una cultura specifica.

Gli altri articoli sono consequenziali o di natura quasi regolamentare.

Aggiungo che una volta che avessimo definito questo gruppo di articoli, ne rimarrebbero vari altri concernenti i ricorsi, e quelli finali, che sono necessari anche essi per il collegamento con la disciplina attuale.

PRESIDENTE. Siamo, quindi, all'articolo 27 del disegno di legge.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Come ebbi già occasione di dire in precedenti sedute e anche in occasione della riunione del Comitato ristretto, io sono favorevole all'intero primo comma dell'articolo 27, così come dal Comitato ristretto è stata proposta, ad eccezione però della penultima frase che comincia con l'esito favorevole dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 29-bis.

Per le stesse ragioni sono, quindi, contrario all'articolo 29-bis, cioè a dire non posso accettare la soluzione proposta a suo tempo dall'onorevole Breganze e accolta dal Comitato ristretto, soluzione, secondo la quale, si dovrebbe ammettere anche per i giornalisti un esame di Stato.

Non sto a ripetere le ragioni per le quali il governo, il Ministero non può accettare questa soluzione, ragione per cui io proporrei che oggi la Commissione approvi tutti gli emendamenti che sono stati presentati nell'ultimo testo e formulati a suo tempo dal Comitato ristretto e per i quali, in gran parte, io sono d'accordo stralciando e riservando a una revisione finale solo l'ultima frase, come ho già detto, dell'articolo 27 e dell'articolo 29-bis, con cui si prevedono le modalità dell'esame di Stato.

BREGANZE, *Relatore*. Non mi nascondo che l'osservazione non è affatto marginale ed ha un certo contenuto. Però non si deve rinviare l'ultima frase, ma tutto l'articolo 27, poiché è tutto concatenato. Non riterrei opportuno rinviare solo una frase finale di un comma. Nessuna difficoltà da parte mia.

PRESIDENTE. Il problema fondamentale è quello dell'esame di Stato.

BREGANZE, *Relatore*. Io suggerirei di differire integralmente il 27 e il 29-bis.

SCHIAVETTI. Questo rinvio alla fine mi pare non abbia ragione d'essere.

PRESIDENTE. Salvo che non abbia aggan- ci con altri problemi.

SCHIAVETTI. Si tratta solo dell'esame di Stato.

BREGANZE, *Relatore*. Per debito di chiarezza e siccome tutti desideriamo che questa legge vada avanti, faccio presente che già altra volta, abbiamo dedicato due ore e mezzo

a questo problema, senza arrivare ad alcuna conclusione.

KUNTZE. Mi pare che su questa questione relativa all'obbligatorietà degli esami di stato ci fu un ampio dibattito, se non erro, nell'ultima seduta. E tale questione ebbe — se non ricordo male — la maggioranza dei pareri favorevole da parte dei commissari. Ritengo che si trattava di trovare solamente una formulazione che fosse ritenuta la più idonea per esprimere i concetti sui quali già si era espressa la Commissione. Ad ogni modo, se dovesse essere oggi il rinvio un motivo di opportunità per la scarsa presenza dei commissari, io credo che potremmo anche accogliere questa richiesta, perché, dato il numero degli articoli che ancora restano da esaminare, è assai difficile che noi possiamo esaurire oggi l'esame del disegno di legge. E, quindi, sotto questo profilo soltanto, perché mi pare che il metodo è stato ampiamente e largamente discusso. Vi sono stati da parte dei commissari numerosi interventi favorevoli all'introduzione dell'esame del merito, non dobbiamo ancora soffermarci molto. Ma siccome c'è un ostacolo posto dal Governo e data la scarsità dei presenti, io penso che si potrebbe anche rinviarlo, sempre che la Commissione non ritenga il contrario. Bisognerebbe, dunque, rinviare l'articolo 27 e il 29-bis.

COMANDINI. Non ho niente in contrario a questo rinvio per considerazioni di opportunità, anche perché oggi mancano diversi colleghi. Però fin da ora osservo che, pur essendo personalmente contrario a questi esami, mi sono dovuto arrendere di fronte al penultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, che suona così: « È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale ». Ora, se si istituisce un albo dei giornalisti con una disciplina professionale, evidentemente l'articolo 33 penultimo comma ci impone di stabilire un esame di Stato.

Il comitato ristretto ha ritenuto che per la iscrizione all'albo dei praticanti la cultura generale sia un requisito oggetto di un primo esame, il cui superamento è richiesto per chi non ha un titolo di studio, quale potrebbe essere la licenza di scuola media superiore. Invece l'esame successivo sarebbe un vero e proprio esame di Stato, centrato soprattutto sulla tecnica e sulla pratica giornalistica e su quelle nozioni e cognizioni che sono più specificamente attinenti alla professione di giornalista.

Quindi potremmo discutere ampiamente sulla formulazione di queste norme, ma non possiamo evitare un esame di Stato, che abiliti all'esercizio della professione di giornalista.

BREGANZE, *Relatore*. Concordo con l'onorevole Comandini.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Debbo ancora riconfermare che non è applicabile a questo proposito l'articolo 33 della Costituzione, perché questo ha lo scopo di assicurare un controllo finale da parte dello Stato in concorrenza con la scuola libera e in ogni modo presuppone un corso di studi che qui non esiste. La stessa materia in cui viene qui formulata la materia dell'esame è così generica, che non può costituire un esame di Stato. Siamo talmente nel vago, che si potrebbe andare incontro ad inconvenienti, a lacune, ad abusi e a favoritismi. Quindi l'esame di Stato non darebbe alcuna garanzia.

Trattandosi di una materia nella quale, pur avendola affrontata diverse volte, non siamo riusciti a trovare una via d'accordo, chiedo che l'esame degli articoli 27 e 29-bis sia rimandato, perché voglio ancora sperare che si arrivi ad una soluzione che valga ad appagare le legittime esigenze di coloro che desiderano che prima dell'iscrizione nell'albo dei professionisti ci sia una certa valutazione e una certa garanzia.

Vorrei ricordare che in tutti i paesi del Mercato comune europeo non esiste alcuna disposizione di questo genere. È noto ai colleghi che ormai c'è una tendenza diffusa all'unificazione della legislazione più importante. Noi, invece, ci distaccheremmo nettamente dagli altri paesi in questo punto, senza che da parte del Ministero si riesca a trovare un motivo giustificato.

Quindi, se siamo d'accordo per rinviare questa parte, possiamo procedere nell'esame degli altri articoli, che non hanno un rapporto inscindibile con questa parte.

PRESIDENTE. Se vogliamo rinviare questa parte, rinviandola; se no, andiamo avanti. Mi pare che ci sia un accordo sulla opportunità di rinviare questa parte del testo. Andiamo avanti con l'articolo 29. Ne do lettura:

Iscrizione dei praticanti nell'albo.

« Nell'albo dei giornalisti professionisti possono essere iscritti coloro che abbiano esercitato per almeno 18 mesi la pratica professionale di cui all'articolo 33.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dei seguenti documenti:

- 1°) estratto dell'atto di nascita;
- 2°) certificato di residenza;
- 3°) certificato di cui all'articolo 33;
- 4°) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, di cui al n. 202 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni.

Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione ».

L'onorevole Breganze ha chiesto di dire qualcosa.

BREGANZE, *Relatore*. Qui ho scritto le varie modifiche che il Comitato ristretto riteneva di suggerire alla sua formulazione: prendendo come testo base il testo del disegno di legge governativo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io ripeto che su tutti quegli emendamenti di secondaria importanza relativi agli articoli 29, 32, 33 e 34 e anche 30 sono perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, io passerei alla votazione. La rubrica diventa « modalità di iscrizione all'elenco dei professionisti ».

Passiamo all'emendamento al comma primo, che è un emendamento soppressivo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Perché lo dovremmo sopprimere; quello che il Comitato ristretto ha proposto è sostitutivo.

BREGANZE, *Relatore*. Perdoni, onorevole Mannironi. Siccome nel primo comma dell'articolo 29 si diceva soltanto questo: « Nell'albo dei giornalisti professionisti possono essere iscritti coloro che abbiano esercitato per almeno diciotto mesi la pratica profes-

sionale » e nell'articolo 27 suggerito dal Comitato ristretto ora accantonato è detto che « per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono necessari l'età di anni ventuno, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, ecc. »; quindi lo stesso articolo 27 assommava fra le altre note anche questa.

Soltanto questa è la ragione della soppressione. Ripeto che insisto per la soppressione.

PRESIDENTE. Facciamo l'ipotesi che la Commissione si manifesti contraria all'esame di Stato. Ove questo dovesse avvenire, l'articolo 27 resterebbe in piedi nella struttura proposta dal Comitato ristretto senza la parte riguardante l'esame di Stato.

Se è così, è validissima la sua osservazione, per cui rimarrebbe valida la proposta soppressiva proposta dal Comitato ristretto.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Allora va bene: si proponeva, puramente e semplicemente, la soppressione del capoverso dell'articolo 27 per poi rinviare. Se sopprimiamo quel capoverso, dobbiamo approvare anche l'emendamento proposto fino alla parola « esito favorevole ».

PRESIDENTE. Allora, mettiamo in votazione questo primo emendamento soppressivo, del comma primo dell'articolo 29.

(È approvato).

Andiamo al secondo emendamento riguardante il comma secondo n. 3, sostituire la parola: « certificato » con la parola « dichiarazione ».

Se non vi sono osservazioni, lo metto in votazione.

(È approvato).

Vi è poi un emendamento al n. 4 del comma secondo: sostituire le parole: « di cui al n. 202 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni » con le seguenti: « nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali ».

Se non vi sono osservazioni, lo metto in votazione.

(È approvato).

Al comma terzo, sopprimere le parole: « a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, numero 678 ».

Se non vi sono osservazioni, lo metto in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 29.

(È approvato).

Mettiamo in votazione l'ultimo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 29:

*Modalità di iscrizione
nell'elenco dei professionisti.*

« La domanda di iscrizione deve essere corredata dei seguenti documenti:

- 1°) estratto dell'atto di nascita;
- 2°) certificato di residenza;
- 3°) dichiarazione di cui all'articolo 34;
- 4°) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalla disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.

Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna che non importi interdizione da pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 29-bis evidentemente deve essere accantonato. E allora siamo all'articolo 30. Si tratta solo di collocazione dopo l'articolo 33.

BREGANZE, relatore. La rubrica dell'articolo 30 aggiunge all'inizio le parole « modalità di ».

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 31, che nel testo del disegno di legge suona in questi termini:

Registro dei praticanti.

« Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.

La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1°), 2°), e 4°) dell'articolo 29. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 33.

Si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 29.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì il requisito di avere conseguito una licenza di scuola media superiore o di possedere titoli culturali, anche non scolastici, che siano giudicati equipollenti dal Consiglio dell'Ordine chiamato a provvedere sulla domanda di iscrizione ».

Il comitato ristretto propone di sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'idoneità e l'attitudine all'esercizio della professione.

Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di Presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore o nominato dal Provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale. Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal Regolamento.

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore ».

Metto in votazione gli emendamenti sostitutivi del comitato ristretto.

(Sono approvati).

Metto in votazione l'articolo 31 che, modificato secondo gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 31.

Registro dei praticanti.

« Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.

La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1°),

2°) e 4°) dell'articolo 29. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 33.

Si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 29.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura, diretto ad accertare l'idoneità e l'attitudine all'esercizio della professione.

Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di Presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal Provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale. Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal Regolamento.

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 32, che, nel testo del disegno di legge, è così formulato:

ART. 32.

Esami per praticanti.

« Nel registro dei praticanti possono essere parimente iscritti coloro che, pur non avendo ancora iniziato la pratica, si propongono di esercitare la professione di giornalista e che abbiano compiuto i 18 anni di età.

In questo caso l'iscrizione è subordinata all'esito favorevole di un esame, diretto ad accertare la idoneità e l'attitudine all'esercizio della professione.

La prova d'esame deve aver luogo ogni anno, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento. Il Consiglio regionale o interregionale potrà stabilire annualmente un numero limitato di posti nell'elenco dei praticanti riservato a coloro che superino la prova d'esame.

Per partecipare all'esame il richiedente deve presentare domanda, corredata dai documenti di cui ai numeri 1°), 2°) e 4°) del secondo comma dell'articolo 29.

Si applica il disposto dell'articolo 29, terzo comma ».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1962

Il Comitato ristretto propone di sopprimerlo.

BREGANZE, *Relatore*. Infatti l'articolo 33, che era stato accantonato, già comprende questa disposizione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Desidero sapere se, con la soppressione dell'articolo 32 si ritiene che deve essere eliminata del tutto dalla legge l'ipotesi secondo la quale possono essere iscritti nel registro dei praticanti coloro che, pur non avendo ancora iniziato la pratica, si propongono di iniziare la professione e abbiano compiuto 18 anni di età. Mi pare che in tutta la discussione generale si è ritenuto che anche questa ipotesi fosse ammissibile.

BREGANZE, *Relatore*. È necessario che un esame venga fatto prima di iniziare la pratica, per dare la possibilità a chi non avesse il titolo di studio di dimostrare una cultura generale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io credo che l'ipotesi sia riferita al caso di coloro che non volendo iscriversi nel registro dei praticanti non abbiano il titolo di studio come minimo.

BREGANZE, *Relatore*. Abbiamo cercato di condensare nell'articolo 31 tutta la materia.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dopo questo chiarimento non ho più perplessità.

PRESIDENTE. Allora metto in votazione la soppressione dell'articolo 32.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 33, che nel testo del disegno di legge è così formulato:

ART. 33.

Pratica giornalistica.

« La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano o un periodico di particolare importanza che, per la sua attrezzatura redazionale ed il suo carattere nazionale, dia garanzia di assicurare una seria preparazione professionale del praticante e che abbia almeno sei giornalisti professionisti alle sue dipendenze. La pratica giornalistica potrà essere svolta anche presso agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, a carattere nazionale, che abbiano almeno sei giornalisti professionisti alle loro dipendenze. La pratica giornalistica non può durare più di tre anni.

Per il passaggio nell'albo dei professionisti è richiesto, al compimento del periodo di praticantato, un attestato motivato di idoneità rilasciato dal direttore del quotidiano o

del periodico o dell'agenzia di stampa. L'iscrizione nell'albo può avvenire solo dopo un giudizio motivato di merito, espresso in base alla valutazione dei titoli e ad un accertamento generale di idoneità, da parte del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine ».

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo col seguente:

« La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un settimanale a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sulla attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma II n. 3 del precedente art. 29.

Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

Decorso tale termine, e ove non abbia ottenuto l'abilitazione professionale nella sessione immediatamente successiva, il praticante viene iscritto, ove lo richieda, nell'elenco dei pubblicisti ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

SCHIAVETTI. Secondo me, il secondo comma di questo articolo sostitutivo deve essere rinviato, perché se non è ammesso il criterio dell'esame di Stato, il direttore del giornale non si deve limitare a dire come è stata fatta la pratica, ma deve dare un giudizio di idoneità.

PRESIDENTE. Vi sarebbe un'altra soluzione, che non guasterebbe niente e che sarebbe di maggiore completezza; che, cioè, questo attestato del direttore venisse richiesto sempre, anche se c'è l'esame di Stato.

SCHIAVETTI. Ma si tratta di due attestati di genere diverso. Se c'è l'esame di Stato, il direttore si limita a redigere un certificato in cui si dichiara come si è svolta la pratica, senza formulare un giudizio finale di idoneità. Invece, se non c'è esame di Stato, il giudizio finale del direttore supplisce in un certo senso l'esame di Stato.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io ho sempre ritenuto che, alla fine del praticantato, ci fosse un giudizio che non sostituisce quell'altro esame che si ritiene necessario per l'iscrizione nell'albo dei professionisti.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1962

SCHIAVETTI. Se si ammette il giudizio di idoneità insieme con l'esame di Stato, potrebbe verificarsi che il direttore dia un giudizio di idoneità e che il candidato venga invece bocciato all'esame di Stato.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo vuol dire che l'esame di Stato presuppone un regolare corso di studi, cosicché diventa il completamento per l'ingresso nella vita professionale di colui che ha compiuto il regolare corso di studi.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche con la certificazione del direttore del giornale resta impregiudicata la questione dell'esame.

PENNACCHINI. Con valore determinante ai fini dell'iscrizione? Allora è arbitro dell'iscrizione il direttore del giornale.

PRESIDENTE. Potrebbe avere lo stesso valore che la conclusione alla quale perviene un consiglio di professori, che ha competenza tecnica, in una scuola di secondo grado, per esempio, nei confronti dell'alunno il quale affronta l'esame di Stato. Innegabile quel responso, quel consiglio, ha un certo peso morale, non determinante su coloro i quali esaminano in forma definitiva l'alunno. Il sapere chi è costui, diventa, un poco, una carta da visita. È un tale che ha fatto bene.

SCHIAVETTI. Nel caso citato da lei, c'è un esame di scuola alla fine di un corso di studi; ma quest'esame è una cosa ben diversa dall'esame di Stato. Come succede per l'ordine degli avvocati.

Il corso di studio teorico è dato dalla laurea ma poi c'è un esame di Stato in materie molto più ampie. Per quel che riguarda i giornalisti, l'esame di Stato non verte su una materia che non sia già quella della pratica professionale dei diciotto mesi di praticantato. Non c'è nulla di più. Perché la cultura professionale è stata provata all'inizio, quando l'aspirante, il praticante ha chiesto di essere iscritto. Poi c'è la tecnica professionale. Il direttore dice che quello è abile. Che cosa aggiunge di più l'esame di Stato? Forse la conoscenza delle materie giuridiche inerenti alla stampa.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi anche sul contenuto dell'originario testo dell'articolo 33 del nostro disegno di legge, dove sono previste esattamente due fasi; se, infatti, si dice: « Per il passaggio nell'albo dei professionisti è richiesto, al compimento del periodo di praticantato, un attestato motivato di idoneità, rilasciato dal

direttore del quotidiano ». Poi c'è una seconda fase che è quel tale esame al quale voi volete sostituire l'esame di Stato; perché si dice: « L'iscrizione nell'albo può avvenire solo dopo un giudizio motivato di merito, espresso in base alla valutazione dei titoli e ad un accertamento generale di idoneità, da parte del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine ». Quindi, sono due casi distinti: si rilascia prima un certificato, a chiusura e conclusione del periodo di diciotto mesi di praticantato e poi si fa ancora un altro giudizio di merito, più vasto, più sostanziale che consente l'iscrizione nel registro dei professionisti. Quindi, sono due cose distinte; e insisterei perché questa duplice fase sia mantenuta salvo a vedere come deve essere la seconda, se un esame di Stato oppure questa valutazione di merito prevista dal disegno di legge. Ma la prima non la possiamo omettere.

Il mio intervento è stato determinato dalla proposta fatta dall'onorevole Schiavetti che vorrebbe sopprimere quel secondo comma.

SCHIAVETTI. Non soppresso, ma accantonato, perché il certificato rilasciato dal direttore può avere un valore descrittivo del modo in cui è stato compiuto il praticantato o può avere valore di un vero e proprio giudizio di idoneità.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se si tratta di accantonarlo, allora non mi oppongo. Allora, accantoniamo questo secondo comma.

PRESIDENTE. Io proporrei di accantonare tutto l'articolo, poiché alla fine accantonando i singoli comma non capiremo più niente.

COMANDINI. Accantoniamo l'articolo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 30. Ne do lettura:

Iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

« Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti, la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1°), 2°) e 4°) del secondo comma dell'articolo precedente, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.

Si applica il disposto del terzo comma dell'articolo precedente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Salvo il coordinamento a quel riferimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 34.

BREGANZE, *Relatore*. Nell'ultimo comma dell'articolo 34 si menziona, in sede di rinvio del disposto dell'articolo 29, terzo comma. Poiché abbiamo soppresso il primo comma del 29, qui diventa secondo comma. Lo stesso discorso dovrò fare in sede di coordinamento del terzo comma dell'articolo 31 prima approvato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 34 nel testo del disegno di legge con la modifica « secondo comma », invece di « terzo comma » che è conseguenziale a quella fatta prima:

Giornalisti stranieri.

« I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 26, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai nn. 1°), 2°) e 4°) dell'articolo 29 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

Si applica il disposto dell'articolo 29, secondo comma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

BREGANZE, *Relatore*. L'articolo 46 è stato da noi sostituito integralmente con l'articolo 1-bis. Penso che, avendolo votato, non sia il caso di votare la soppressione dell'articolo. Ma se si ritiene necessario di farlo per formalità, facciamolo pure.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 47, perché gli altri articoli sono stati accantonati. L'articolo 47 nel testo del disegno di legge suona in questi termini:

Procedimento disciplinare.

« Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro, alla dignità, ed agli interessi professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 42 ».

BREGANZE, *Relatore*. Nella prima parte, per ragione di coordinamento, dobbiamo dire: « Gli iscritti negli elenchi e nel registro ». Nel disegno di legge avevamo una dizione differente: un albo dei professionisti e un albo aggiunto dei pubblicisti. Ma avendo modificato il sistema, dobbiamo dire: « Gli iscritti nell'albo », appure: « Gli iscritti negli elenchi e nel registro ». Quando avevamo usato la parola « elenchi » avevamo l'elenco dei professionisti e degli stranieri. Adesso sarebbe sufficiente dire: « Gli iscritti negli elenchi », comprendendo così tutti gli elenchi: dei pubblicisti, dei professionisti, degli stranieri e gli speciali.

SCHIAVETTI. C'è anche il registro di quelli che dirigono pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico e professionale.

BREGANZE, *Relatore*. È l'articolo 26, che comprende gli elenchi speciali. Quindi, adoperando nel testo la dizione che ho indicato, comprendiamo tutti gli elenchi.

SCHIAVETTI. È discutibile che si possano assoggettare a una disciplina professionale abbastanza severa i direttori di pubblicazioni a carattere tecnico, professionale o scientifico, i quali diventano direttori soltanto in funzione della loro conoscenza tecnica in un piccolo settore.

COMANDINI. Che si assoggettino a questa disciplina, è necessario per la loro attività.

BREGANZE, *Relatore*. Quando abbiamo previsto la formula dell'articolo 26, volevamo facilitare l'iscrizione negli elenchi di persone che, per la loro particolare capacità o per la loro funzione di direttori politici non hanno avuto la possibilità di attuare quella pratica che, per gli altri, è richiesta. Ma, una volta che li abbiamo ammessi, sarebbe ingiusto che non li sottoponessimo a una disciplina che per tutti è una garanzia. Questa disciplina sarà proporzionata alle funzioni che svolgono, ma non possono essere sottratti ad essa. Credo che faremmo il danno della categoria. Per evitare dubbi, potremmo dire soltanto « gli iscritti », togliendo albo, registri, ecc.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma bisogna dire « nell'albo », altrimenti costoro dove sono iscritti?

PRESIDENTE. In una precedente seduta abbiamo discusso abbastanza a lungo in proposito e siamo arrivati a questa formula: « gli elenchi dell'albo ». Evidentemente ci si arrivò per delle fondate considerazioni e per un'esigenza riconosciuta, anche se esteticamente non è molto bello.

BREGANZE, *Relatore*. Credo che l'espressione « gli elenchi dell'albo » comprenda tutto.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1962

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Allora tanto vale lasciare la formula del testo governativo.

BREGANZE, *Relatore*. L'albo comprende due elenchi fondamentali: quello dei professionisti e quello dei pubblicisti. Quindi, potremmo dire: « Gli iscritti nell'albo, negli elenchi speciali e nel registro ». Così si comprendono tutti.

PRESIDENTE. Se l'albo comprende i due elenchi, quando si dice « albo » si comprendono i pubblicisti e i professionisti. Lasciamo quindi come è nel testo governativo. Nell'altra seduta abbiamo pensato di togliere le parole « e agli interessi professionali ». Quindi l'articolo rimarrebbe così formulato: « Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la loro reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare ».

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 42 ».

Pongo in votazione l'articolo 42 nella formulazione che ho letto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 56:

Provvedimenti disciplinari: notificazione.

« I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 57. A questo articolo, l'onorevole Kuntze ha proposto questo emendamento aggiuntivo:

« La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta incomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione, se esistono gli atti prescritti l'interruzione incomincia a decorrere dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare ».

AMADEI LEONETTO. Questo termine « discolpa » non mi piace per niente.

KUNTZE. È il termine adottato in riferimento a tutte le norme di provvedimenti disciplinari.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 57 nel testo del Comitato ristretto:

Prescrizione.

« L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento ».

Metto ora in votazione l'emendamento aggiunto dell'onorevole Kuntze, come è stato letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 57:

Prescrizione.

« L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 58:

Reiscrizione dei radiati.

« Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedi-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1962

mento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 56 ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 59:

Ricorso al Consiglio nazionale.

« Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 42 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni ».

L'onorevole Breganze ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere un terzo comma:

« I ricorsi al Consiglio nazionale in tema elettorale non hanno effetto sospensivo ».

COMANDINI. Nel primo comma di questo articolo si parla di deliberazioni relative all'iscrizione o cancellazione dall'albo; nel secondo comma si fa riferimento al primo. Mi sembra, quindi, che il collocamento in questo articolo di una disposizione relativa ai reclami in materia elettorale non sia esatta dal punto di vista sistematico. Bisognerebbe riportarla negli articoli precedenti, dove si è parlato dei reclami in materia elettorale.

PENNACCHINI. Domando se può il pubblico ministero fare impugnazioni con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine.

BREGANZE, *Relatore*. Per tutti gli ordini professionali è così.

Io penso che il testo governativo dell'articolo 59 non abbia menzionato espressamente i reclami in tema elettorale, in quanto che, se non vado errato, noi abbiamo introdotto i reclami in sede elettorale al Consiglio nazionale, mentre prima non erano previsti.

Il reclamo avverso le deliberazioni per la elezione del Consiglio locale era stato nominato in un articolo a parte. Quindi è sembrato non necessario ripetere in questo articolo anche quel reclamo. Ma è pacifico che abbiamo detto nella nostra precedente discussione e votazione che, anche in tema elettorale, con riferimento sia al Consiglio locale sia al Consiglio nazionale è ammesso reclamo a quest'organo. Potremmo forse superare questa difficoltà inserendo nell'elenco contenuto nel primo comma dell'articolo 59 anche la dizione: « e in materia elettorale ». Non è pensato di riportarla negli articoli precedenti, sia perché erano due, sia perché quando ho redatto questo emendamento avevamo già votato quegli articoli.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La ragione di questo emendamento quale sarebbe?

BREGANZE, *Relatore*. Non vorrei che da parte degli iscritti si sollevi un reclamo al Consiglio nazionale o locale e tutto rimanesse fermo trascinandosi per anni e anni senza avere gli organi rappresentativi eletti. Mi sembrava che fosse male minore togliere questa efficacia sospensiva anziché lasciare paralizzata la vita delle assemblee locali.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se il ricorso fosse accolto verrebbero dichiarati nulli tutti gli atti posti in essere da quegli organi rappresentativi, eletti con elezioni annullate. Quindi pensiamoci.

BREGANZE, *Relatore*. Per gli avvocati, in tema elettorale c'è qualcosa del genere o no?

COMANDINI. Che io ricordi, non c'è.

KUNTZE. Non c'è niente; però, la pratica è questa. Non c'è una norma. Non si è mai riconosciuto un effetto sospensivo.

MIGLIORI. Forse perché, data la gravità della sospensione, si pensava che non essendoci la norma, non ha effetto sospensivo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ne riparleremo alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Rinviemo, per qual motivo?

BREGANZE, *Relatore*. È il Governo che chiede il rinvio.

PENNACCHINI. Siccome sul titolo V vi sono pareri discordi, ed è, quindi, difficile raggiungere un accordo, io proporrei di esaurire l'articolo 6 e accantonare tutto il titolo V alla prossima seduta.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche al titolo VI ci sono controversie.

COMANDINI. Bisognerebbe accantonare gli articoli 67 e 68, anche perché il 67 si riferisce all'articolo 62 che fa parte del titolo V.

PRESIDENTE. Resterebbero accantonati due articoli del titolo VI.

Passiamo all'articolo 65. Qui c'è un emendamento dell'onorevole Breganze, e poi c'è il 65-bis.

BREGANZE, *Relatore*. Se lei gentilmente guarda lo schema riassuntivo, vedrà che c'è un rinvio ai miei emendamenti proposti successivamente. Praticamente sono quattro emendamenti e non uno solo.

PRESIDENTE. Onorevole Breganze, ha nulla da aggiungere?

BREGANZE, *Relatore*. I miei emendamenti sembrano chiari.

PRESIDENTE. Il Governo che ne pensa? MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io non avrei difficoltà di acconsentire ad approvare gli articoli dove non ci sono emendamenti.

PRESIDENTE. Come d'accordo, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI